

OIC 4: ASPETTI CONTABILI della SCISSIONE

*Analisi degli aspetti contabili
della scissione ed illustrazione di un esempio pratico
alla luce del principio contabile Oic 4.*

di **Emanuele Rossi ***

Mediante la scissione una società (cd. scissa) assegna l'intero suo patrimonio a due o più società (cd. beneficiarie), già esistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. (1) La **normativa di riferimento** si trova negli artt. 2506 e 2506-quater, **Codice civile**. A questa va aggiunto l'importante riferimento di prassi di cui al principio contabile **Oic 4** «*Fusione e scissione*», emanato nel corso del mese di gennaio 2007, dall'Organismo italiano di contabilità (di seguito, Oic). Proprio mediante l'ausilio del documento Oic 4, in questa sede verrà affrontata la tematica inerente gli **aspetti contabili della scissione**. Il tutto mediante esposizione di un esempio numerico. Prima di procedere oltre, è bene fare una premessa riguardo al campo di applicazione della disciplina contenuta nel Codice civile e nei principi contabili nazionali emanati dall'Oic. Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, alcune **società** sono **obbligate ad adottare**, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, i **principi contabili internazionali** emanati dallo Iasb. (2) Nello specifico, i soggetti *Ias adopter* devono contabilizzare l'operazione di scissione, facendo riferimento al principio contabile Ifrs 3 «*Business combination*». (3) Questo, tuttavia, non vuol dire che il soggetto Ias debba disinteressarsi *in toto* degli adempimenti richiesti dal Codice civile. Ciò in quanto (il caso è quello della scissione, ma il ragionamento può essere

esteso ad altre fattispecie) le disposizioni contenute nell'Ifrs 3 vanno ad integrarsi, e non a sostituirsi, con quanto previsto dagli artt. 2506 e 2506-quater c.c. Anche il **soggetto Ias**, quindi, sarà **tenuto ad ottemperare agli adempimenti** di carattere procedurale richiesti dal **Codice civile**, con la differenza però che, per quanto riguarda i riflessi contabili, farà riferimento all'Ifrs 3, anziché al Codice civile e all'Oic 4.

DOCUMENTI CONTABILI

Riguardo agli adempimenti di carattere procedurale cui si è accennato poco sopra, i **documenti contabili da redigere in caso di scissione** sono i seguenti:

- situazione patrimoniale della società scissa e delle società beneficiarie preesistenti;
- situazione patrimoniale dei patrimoni trasferiti alle società beneficiarie;
- bilancio di chiusura della società scissa;
- bilancio di apertura delle società beneficiarie;
- bilancio d'esercizio successivo alla scissione.

Nel proseguo del presente lavoro, verrà fatto riferimento unicamente a scissioni cui partecipano soggetti esclusi dall'ambito Ias; quindi, scissioni contabilizzate secondo i criteri di cui al principio contabile nazionale Oic 4.

SITUAZIONE PATRIMONIALE della SCISSA e delle BENEFICIARIE PREESISTENTI

Tale adempimento, a carico dell'organo amministra-

* dottore commercialista e revisore contabile in Albano Laziale (RM) – componente della Commissione consultiva sul diritto societario dell'Odcec di Roma.

(1) Articolo tratto dalla relazione tenuta al Convegno sulla scissione del 4 novembre 2008, organizzato dall'Odcec di Roma.

(2) Recepiti dalla Comunità europea con il Regolamento (Ce) 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

(3) Peraltro, tale principio contabile è stato di recente oggetto di un restyling da parte dello Iasb. A tal proposito si veda M. Pozzoli in questa Rivista, n. 18/2008, pag. 60.

tivo di tutte le società partecipanti alla scissione, viene richiesto dal co. 1, art. 2506-ter, c.c. In tale comma, vengono richiamate le disposizioni in materia di fusione, di cui all'art. 2501-quater, c.c. giacché si ha che tale situazione patrimoniale debba essere redatta con l'**osservanza** delle **norme sul bilancio d'esercizio**, ad una data non antecedente i 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione viene depositato presso la sede della società. Ancora, per effetto del co. 2, art. 2501-quater, c.c., la situazione patrimoniale in commento può essere **sostituita** dal **bilancio**

dell'**ultimo esercizio**, se questo è stato chiuso non oltre 180 giorni dalla data di deposito di cui sopra. Per quanto detto, quindi, l'**obbligo di redigere la situazione patrimoniale** scatta solo quando, tra la **data di chiusura dell'ultimo esercizio** e quella di **deposito** presso la **sede sociale del progetto di scissione**, sono **decorsi più di 180 giorni**.

Nel qual caso, osserva l'Oic, tale situazione patrimoniale deve essere redatta osservando le disposizioni di cui al par. 3.5 del principio contabile Oic 30 «*Bilanci intermedi*». (4)

Esempio n. 1

Si ipotizzi il caso di una società, Alfa S.p.a., con esercizio coincidente con l'anno solare, il cui organo amministrativo intenda portare a termine un'operazione di scissione totale, (5) mediante assegnazione a due società, Beta S.p.a. e Gamma S.p.a., di cui Gamma S.p.a. di nuova costituzione, dei rami d'azienda X e Y. Progetto di scissione depositato presso la sede delle società partecipanti alla scissione, prima del 30 giugno 2008.



Non essendo ancora trascorsi i 180 giorni previsti dalla norma, ai sensi del co. 5, art. 2501-quater, c.c. l'organismo amministrativo di Alfa adotta la situazione patrimoniale di cui al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. Questi i dati:

Alfa – situazione patrimoniale (da bilancio) al 31 dicembre 2007

Attivo		Passivo	
Immobili	7.000	Debiti commerciali	1.800
Merce	1.500	Mutui ipotecari	6.200
Crediti	1.420	Tfr	600
Banca	80	Patrimonio netto	
		Capitale sociale	1.000
		Riserve	400
Totale	10.000	Totale	10.000

Discorso simile andrà fatto per Beta. Non per Gamma, la quale, essendo di nuova costituzione, non ha *background* contabile.

SITUAZIONE PATRIMONIALE dei PATRIMONI TRASFERITI alle SOCIETÀ BENEFICIARIE

Dal combinato disposto degli artt. 2506-bis e 2506-

ter, c.c., emerge l'obbligo, in capo all'organismo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, di determinare tre diversi valori dei patrimoni trasferiti alle società beneficiarie:

(4) Oic 4, pag. 54.

(5) Cui seguirà, quindi, l'estinzione di Alfa.

- valore contabile;
- valore economico, determinato ai fini del rapporto di cambio;
- valore effettivo, che coincide con il precedente, in mancanza di avviamento e di altre attività immateriali non trasferibili.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, per ciascun patrimonio trasferito dovrà essere predisposta una situazione patrimoniale a valori contabili, contenente l'indicazione delle attività e passività che verranno assegnate alla/e singola/e società beneficiaria/e. (6) Tale situazione contabile costituisce il punto di partenza per la **determinazione sia del valore economico che di quello effettivo dei patrimoni trasferiti**. Il valore economico del patrimonio trasferito, consente, mediante il raffronto con il valore economico del patrimonio netto della società beneficiaria, di poter determinare il cd. **rapporto di cambio**; tale rapporto, come noto, indica l'ammontare delle azioni o quote relative al patrimonio trasferito che verranno annullate in luogo dell'attribuzione in misura proporzionale (7) ai soci della scissa delle azioni o quote emesse dalla/e società beneficiaria/e. (8)

Tale valore, deve **tenere conto di tutte le potenzialità insite nel ramo d'azienda trasferito**, quindi, anche dell'**avviamento** e di tutte le **eventuali attività**

immateriali latenti precedentemente **non iscritte** in bilancio.

Diverso, invece, è il concetto di **valore effettivo**. Tale valore va determinato al fine di conoscere il limite di responsabilità, cui può essere chiamata a rispondere la società beneficiaria, ai sensi del co. 3, art. 2506-bis, c.c. (9) e del co. 3, art. 2506-quater, c.c. (10) A differenza del valore economico, il valore effettivo non **deve** esprimere potenzialità, bensì deve solo **indicare** un **quantum** facilmente tramutabile in denaro, che dia idea di quanto il **patrimonio trasferito** sia **idoneo a coprire il debito** per il quale la legge prevede la **chiamata in causa**, in via solidale, della **società beneficiaria**. Ha ragione l'Oic (11) nell'**escludere** da tale valore sia l'**avviamento** che le **altre attività immateriali non trasferibili** (*rectius*, non giuridicamente tutelate), in quanto, in caso contrario, potrebbe verificarsi il caso di una società beneficiaria chiamata a rispondere per un importo superiore a quello ricavabile dalla realizzazione dell'intero patrimonio attribuitogli dalla società scissa.

Tornando all'esempio precedente, si ipotizzi che la società Alfa, nell'intento di separare il ramo immobiliare da quello operativo, proceda all'assegnazione dei due rami d'azienda X e Y, aventi la seguente situazione contabile, effettiva ed economica: (12)

Esempio n. 2

Ipotesi:

- 1) Brevetto registrato ma non iscritto in bilancio da Alfa del valore di 700
- 2) Avviamento originario di 700
- 3) Plusvalore immobile 200

Determinazione valori in capo ad Alfa:

Voci patrimoniali	Valore contabile	Valore effettivo	Valore economico
Immobili	7000	7200	7200
Merce	1500	1500	1500
Crediti	1420	1420	1420
Avviamento			700
Brevetto		700	700

– continua –

(6) Tale situazione contabile, peraltro, viene richiesta anche in ambito fiscale, dall'art. 173, Tuir.

(7) Ai sensi del co. 4, art. 2506-bis, c.c., l'attribuzione delle azioni o quote può avvenire anche in misura non proporzionale. In tali casi, il progetto di scissione deve consentire ai soci dissentienti di poter esercitare il diritto di recesso.

(8) Può accadere anche, che, al rispetto delle condizioni di cui al co. 2, art. 2506, c.c., in luogo delle azioni o quote della beneficiaria, al socio vengano assegnate azioni o quote della scissa (cd. scissione asimmetrica).

(9) Il quale dispone che: «Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso (scissione totale), le società beneficiarie, nel secondo (scissione parziale) la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria».

(10) Il quale dispone che: «Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico».

(11) Oic 4, pagg. 54-55.

(12) Conformemente a quanto previsto a pag. 54, Oic 4, i valori di partenza per la determinazione dei valori effettivi ed economici sono quelli della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater, c.c. Nel caso oggetto d'analisi, quindi, quelli contenuti nello stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007.

- segue - Esempio n. 2

Banca	80	80	80
Totale	10000	10900	11600
Debiti commerciali	1800	1800	1800
Mutui ipotecari	6200	6200	6200
Tfr	600	600	600
Totale	8600	8600	8600
Patrimonio	1400	2300	3000

Rami d'azienda da assegnare

Ramo X

Voci patrimoniali	Valore contabile	Valore effettivo	Valore economico
Merce	1500	1500	1500
Crediti	1420	1420	1420
Avviamento			700
Brevetto		700	700
Banca	80	80	80
Totale	3000	3700	4400
Debiti commerciali	1800	1800	1800
Tfr	600	600	600
Totale	2400	2400	2400
Patrimonio	600	1300	2000

Ramo Y

Voci patrimoniali	Valore contabile	Valore effettivo	Valore economico
Immobili	7000	7200	7200
Totale	7000	7200	7200
Mutui ipotecari	6200	6200	6200
Totale	6200	6200	6200
Patrimonio	800	1000	1000

Ai sensi del co. 2, art. 2506-ter, c.c., tali prospetti andranno indicati e accompagnati da una nota esplicativa nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies, c.c.

Ancora, sostiene l'Oic, ove ci si trovi nel caso di scissione «semplicificata» (13) e quindi non corra l'obbligo di redigere tale relazione, i prospetti di cui sopra, sempre accompagnati dalla nota esplicativa, dovranno essere indicati nel progetto di scissione di cui al 2506-bis, c.c.

BILANCIO di CHIUSURA
della SOCIETÀ SCISSA

Passando al bilancio di chiusura redatto dalla società scissa, occorre preliminarmente affrontare la problematica degli effetti **reali** ed **obbligatori** dell'operazione di scissione.

Riguardo ai primi, occorre fare un distinguo a seconda che si tratti di **scissione totale** o **parziale**. Nel **primo caso**, gli **effetti reali** legati alla scissione ri-

(13) *Overosia ci si trovi nel caso previsto al co. 4, art. 2506-ter c.c., il quale prevede che: «Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dai documenti previsti nei commi precedenti».*

guarderanno:

- la data in cui avviene l'estinzione della società scissa;
- la data in cui ciascuna società beneficiaria subentra alla scissa nei rapporti giuridici connessi alla frazione di patrimonio netto ereditata con la scissione;
- la data in cui avviene la conversione in capo ai soci delle azioni o quote detenute nella scissa: da azioni o quote detenute nella scissa in azioni o quote detenute in una o più società beneficiarie.

In **caso di scissione parziale**, l'effetto reale riguarderà unicamente la data in cui avverrà in capo ai soci l'assunzione delle partecipazioni nella/e società beneficiaria/e, in aggiunta a quelle già detenute nella società scissa.

A riguardo, il co. 1, art. 2506-quater, c.c. dispone che gli **effetti reali decorrono dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione** nell'Ufficio del **Registro delle imprese** in cui sono iscritte le società beneficiarie; con la possibilità, in caso di scissione per incorporazione, ovverosia in presenza di società beneficiarie preesistenti, di posticipare tali effetti ad una data successiva.

Per quanto riguarda gli effetti obbligatori della scissione, questi riguardano, ai sensi dei punti 5) e 6), co. 1, art. 2501-ter, c.c. richiamati dal co. 1, art. 2506-quater, c.c.:

- la data dalla quale le azioni concambiate in capo ai soci della società scissa partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni compiute dalla società scissa sono imputate al bilancio della/e società beneficiaria/e.

In pratica, si tratta di **stabilire da quale data decorrono gli effetti contabili** (e, di rimando, quelli fiscali), dell'**operazione di scissione**. A riguardo, sempre il co. 1, art. 2506-quater, c.c. si limita a prevedere che tali effetti possano essere fatti decorrere da una data anteriore rispetto a quella da cui decorrono gli effetti reali. Sul punto, però, l'Oic fa un'importante osservazione, affermando che **non ha alcun senso retrodatare gli effetti obbligatori, quando ciò non trova corrispondenza anche sul piano fiscale**.

Disponendo, infatti, il co. 11, art. 173, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF 5273], che: «*(...) la retrodatazione degli effetti (...) opera limitatamente ai casi di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo*», secondo l'Oic, (14)

- la **retrodatazione degli effetti obbligatori non è possibile in caso di scissione parziale**, posto che,

in tale caso, è la scissa che deve redigere sia il bilancio che la dichiarazione per l'esercizio in cui si verificano gli effetti reali della scissione;

- la **retrodatazione** degli effetti obbligatori **non opera se non vi è coincidenza** tra la **data di chiusura dell'ultimo esercizio** della **scissa** e quello delle **beneficiarie**;
- in base all'ultimo periodo dell'art. 173, co. 11, Tuir, la **data** cui può farsi risalire l'**effetto contabile e fiscale** non può che essere quella di **apertura dell'esercizio** in cui si completa il procedimento di scissione.

Detto questo, a prescindere che venga adottata o meno la retrodatazione degli effetti obbligatori, la società scissa, in caso di attribuzione di aziende o di singoli rami, sarà obbligata ad adottare, per il periodo interinale, una **contabilità sezonale** per **ciascun ramo d'azienda trasferito**. (15) Ciò porterà alla redazione di tanti bilanci di chiusura quanti sono i rami d'azienda trasferiti. Riguardo poi la forma che deve avere il bilancio di chiusura redatto dalla società scissa, l'Oic fa un distinguo a seconda che sia stata o meno adottata la retrodatazione degli effetti obbligatori:

- in caso di **retrodatazione** degli effetti contabili, il bilancio di chiusura consistrà in una semplice **situazione contabile**, redatta alla data di efficacia reale della scissione;
- in **assenza di retrodatazione** degli effetti contabili, invece, dovrà essere **redatto**, sempre alla data da cui decorrono gli effetti reali, un vero e proprio **bilancio**, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

BILANCIO di APERTURA delle SOCIETÀ BENEFICIARIE

Ai sensi del co. 1, art. 2506-quater, c.c., nella scissione trova applicazione il disposto di cui all'art. 2504-bis, c.c. dettato in materia di fusione. Nello specifico, per effetto del comma 4 di tale ultimo articolo, le società beneficiarie, iscrivono, alla data di efficacia della scissione, le attività e le passività trasferite dalla scissa, ai rispettivi valori contabili, procedendo, se del caso, all'allocazione in bilancio degli eventuali disavanzi e/o avanzi emersi. In merito a tale ultimo aspetto, **quattro sono le tipologie di differenze da scissione che si possono verificare**:

- **disavanzo da annullamento**: tale differenza, che si ha quando la beneficiaria detiene una partecipazione nella scissa, scaturisce quando tale partecipazione risulta **iscritta ad un valore maggiore**, rispetto alla porzione di patrimonio netto contabi-

(14) Oic 4, pag. 57.

(15) La disciplina della ripartizione dei costi, generali e non, ai vari rami d'azienda da assegnare con la scissione, è contenuta a pag. 57, Oic 4, a cui si rimanda per un maggiore approfondimento.

le, cui la stessa partecipazione si riferisce, ricevuta dalla beneficiaria a seguito della scissione;

- **avanzo da annullamento:** tale differenza scaturisce quando la partecipazione detenuta dalla beneficiaria nella scissa risulta **iscritta ad un valore minore** rispetto alla porzione di patrimonio netto contabile, cui la stessa partecipazione si riferisce, ricevuta dalla beneficiaria a seguito della scissione;
- **disavanzo da concambio:** tale differenza scaturisce quando l'aumento di capitale sociale deliberato dalla società beneficiaria risulta **superiore** alla **porzione di patrimonio netto contabile** della scissa, di competenza dei soci terzi, ricevuto dalla beneficiaria a seguito della scissione;
- **avanzo da concambio:** tale differenza, scaturisce quando l'aumento di capitale sociale deliberato dalla società beneficiaria risulta **inferiore** alla **por-**

zione di patrimonio netto contabile della scissa, di competenza dei soci terzi, ricevuto dalla beneficiaria a seguito della scissione.

Tali **differenze**, che derivano dal consolidamento delle attività e delle passività delle società partecipanti alla scissione, si possono verificare anche **simultaneamente**, ovvero, per semplificare, non è detto che in un procedimento di scissione si verifichi solo un disavanzo da annullamento od un avanzo da concambio; dipende dalla **situazione soggettiva** delle **aziende** partecipanti alla scissione, o meglio, dalla presenza o meno di una partecipazione (totalitaria o meno) da parte della società beneficiaria nella società scissa.

Proseguendo con l'esempio, si ipotizzi il caso di una partecipazione al 70% della beneficiaria Beta nella società scissa Alfa. Ancora, si ipotizzi la seguente situazione patrimoniale di Beta *ante* scissione:

Situazione patrimoniale di Beta «ante» scissione

Attivo	Passivo
Partecipazione Alfa 1.000	
	Patrimonio netto 1.000
	Capitale sociale 600
	Riserve 400
Totale 1.000	Totale 1.000
Valore economico Beta = 2.400	

All'atto del recepimento dei valori relativi al ramo d'azienda X, (16) avviene il consolidamento delle attività e passività in capo a Beta, con l'emersione dei differenziali da scissione di cui si è accennato poco sopra. Innanzitutto, viene **esaminato il differenziale da annullamento**.

Per fare questo, occorre ricavare l'importo della partecipazione in Alfa, che si riferisce al ramo d'azienda X. A tal proposito, possono essere utilizzati sia i valori contabili che economici del ramo d'azienda X e di Beta, ma verranno adottati i secondi, perché così è consigliato dall'Oic. (17)

Esempio n. 3

$$\text{Quota partecipazione riferita a ramo X} = 1000 \times \frac{2000 \text{ (valore economico ramo X)}}{3000 \text{ (valore economico Alfa)}} = \mathbf{666,667}$$

$$\text{Quota partecipazione riferita a ramo Y} = 333,333 \text{ (1000 - 666,667)}$$

$$\text{Ramo X di pertinenza di Beta} = 420 \text{ (600} \times 70\%)$$

$$\text{Disavanzo da annullamento} = 666,667 - 420 = \mathbf{246,6667}$$

Passando al differenziale da concambio, prima di tutto occorre determinare il rapporto di cambio, il quale dà

conto di quante azioni della scissa devono essere annullate, in luogo di quelle che andranno emesse da

(16) Si ipotizza, per comodità espositiva, che per quanto riguarda il recepimento delle attività e passività connesse al patrimonio trasferito, i valori contabili espressi nella situazione patrimoniale di chiusura coincidano con quelli indicati nella situazione contabile ex art. 2501-quater, c.c.

(17) Oic 4, pag. 61.

parte della società beneficiaria Beta ed assegnate ai soci terzi di Alfa. Per fare questo, occorre rapportare i valori economici unitari, ovverosia, per singola azio-

ne, del ramo d'azienda X, di competenza dei soci terzi, e della beneficiaria Beta.

Esempio n. 4

$$\text{Rapporto di cambio} = \frac{\frac{30\% \text{ valore economico ramo X}}{30\% \text{ azioni ramo X}} = \frac{600}{180}}{\frac{\text{Valore economico Beta}}{\text{n. azioni Beta}} = \frac{2400}{600}} = 0,833333$$

Tale percentuale andrà moltiplicata per la quota di capitale sociale di Alfa, connessa al ramo d'azienda X di proprietà dei soci terzi, ovverosia 180; (18) il risultato, pari a 150, ipotizzando un valore unitario

delle azioni di Beta, costituisce l'**aumento di capitale sociale** eseguito da **Beta** e sottoscritto dai soci terzi della scissa Alfa, a fronte del ramo d'azienda ricevuto.

Esempio n. 5

$$\text{Aumento capitale sociale Beta} = (180 \times 0,833333) \times 1 = 150$$

$$\text{Avanzo da concambio} = (150 - 180) = 30$$

Queste le situazioni di Beta e Gamma *post* scissione.

Situazione patrimoniale di Beta «post» scissione

Attivo		Passivo	
Merce	1.500	Debiti commerciali	1.800
Crediti	1.420	Tfr	600
Banca	80		
Disavanzo annullamento	247	Patrimonio netto	1.180
Partecipazione di Gamma	333	Capitale sociale	750
		Avanzo da concambio	30
		Riserve	400
Totale	3.580	Totale	3.580

Situazione patrimoniale di Gamma

Attivo		Passivo	
Immobili	7.000	Mutui ipotecari	6.200
		Patrimonio netto	800
		Capitale sociale	500
		Riserva da scissione	300
Totale	7.000	Totale	7.000

Riguardo all'allocazione in bilancio dei differenziali emersi, la disciplina da seguire è la medesima di quella

dettata per la fusione. Il **disavanzo da annullamento** verrà **allocato**, se del caso, sui **beni ricevuti** dalla

(18) Supponiamo che il capitale sociale coincida con il patrimonio netto e le azioni abbiano valore pari a 1.

scissa o ad avviamento. L'avanzo da concambio costituirà una posta del netto, riconducibile per natura ad una riserva da sovrapprezzo azioni. (19)

BILANCIO d'ESERCIZIO SUCCESSIVO alla SCISSIONE

Tale documento, costituisce il bilancio d'esercizio che ciascuna società beneficiaria dovrà **redigere autonomamente per l'anno** in cui ha avuto **efficacia** (reale) l'operazione di **scissione**. Come sostenuto dall'Oic, in **caso di beneficiaria preesistente, la comparazione** richiesta dal co. 5, art. 2423-ter, c.c., avverrà con il **bilancio** redatto dalla **beneficiaria** per l'**esercizio antecedente** a quello in cui la scissione ha prodotto i suoi effetti, non potendo essere comparati i valori connessi al ramo d'azienda trasferito. Tali valori, infatti, non trovano separata indicazione nel bilancio redatto dalla società scissa nell'esercizio n-1 e pertanto ne rimane impossibile una loro comparazione.

POSTE di CONGUAGLIO

Per concludere, un breve cenno alle poste di conguaglio. Come visto in precedenza, al momento di consolidare le attività e passività di Beta con quelle connesse al ramo d'azienda X attribuito dalla società scissa Alfa, si è ipotizzato che i **valori** presenti nella **situazione di chiusura** predisposta dall'organo amministrativo della scissa fossero i medesimi di quelli esposti nella situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater, c.c. (coincidente, nel caso specifico, con lo stato patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007).

Sovente, però, tra la data di redazione della situazione patrimoniale ex 2501-quater, c.c. e la data di redazione del bilancio di chiusura, intervengono degli accadimenti aziendali che modificano l'importo delle attività e passività connesse al patrimonio trasferito, cosicché è necessaria l'iscrizione in bilancio di una o più poste di conguaglio.

Esempio n. 6

Si prenda la situazione contabile ex 2501-quater, c.c. del ramo d'azienda X:

Ramo X

Voci patrimoniali	Valore contabile
Merce	1500
Crediti	1420
Avviamento	
Brevetto	
Banca	80
Totale	3000
Debiti commerciali	1800
Tfr	600
Totale	2400
Patrimonio	600
Crediti verso Gamma (20) per conguaglio	50

Supponiamo, che tra la data di riferimento della situazione patrimoniale ex 2501-quater, c.c. (31 dicembre 2007) e la data di redazione del bilancio di chiusura, il conto banca passi da 80 a 30; in conseguenza di ciò, nel bilancio di apertura di Beta **dovrà essere iscritta una posta di conguaglio**, che **ristabilisca** lo **status quo iniziale**. Nello specifico, l'iscrizione della posta di conguaglio avverrà con una scrittura del tipo:

Crediti verso Gamma (20) per conguaglio	a	Patrimonio netto	50
--	---	------------------	----

In tal modo, la quota di patrimonio netto ricevuta da Beta per effetto della scissione viene reintegrata di un importo pari alla decurtazione verificatasi nel periodo interinale (per effetto della gestione condotta dall'organo amministrativo di Alfa).

(19) Per maggiori approfondimenti sul tema dell'allocazione dei disavanzi si rimanda ad una lettura del principio contabile Oic 4, pagg. 60 e segg.

(20) Trattandosi di scissione totale, Alfa si estingue a seguito della scissione; cosicché, i rapporti di debito-credito relativi ai conguagli devono essere regolati tra le stesse società beneficiarie. Nel caso si fosse trattato di scissione parziale, il credito sarebbe stato vantato da Beta, direttamente nei confronti di Alfa, che, continuando ad esistere, avrebbe dovuto indennizzare Beta della decurtazione de quo.